



MUD 2025: NUOVO MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE - TERMINE DI PRESENTAZIONE 28 GIUGNO 2025

Posted on 14 Marzo 2025



Category: [Lavoro e relazione industriale](#)

Publicato sulla [Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2025, n. 49](#), il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 2025**, di approvazione del **modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2025 – MUD**.

Il nuovo modello, **che sostituisce il precedente, sarà utilizzato per le dichiarazioni ambientali riferite all'anno 2024**.

In base all'articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, **la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 28 giugno 2025**.

La nuova modulistica non presenta particolari novità rispetto a quella precedente, almeno per quanto di stretto interesse delle imprese di costruzione. In particolare, si segnala che è confermata la possibilità di presentare il MUD tramite la **comunicazione rifiuti semplificata**, sempre alle stesse condizioni ossia in caso di **produttori iniziali di rifiuti che producono non più di 7 tipologie di rifiuti e, per ogni tipologia di rifiuto:**

- **utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali e**
- **conferiscono i rifiuti in Italia.**

Si ricorda che **sono esonerati dall'obbligo di presentare il MUD i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi** di cui all'art. 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006.

Al contrario, **sono obbligati al MUD i seguenti soggetti:**

- i trasportatori a titolo professionale;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.lgs.152/2006 (derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, trattamenti delle acque e abbattimento dei fumi) con più di dieci dipendenti;
- I consorzi;
- I gestori del servizio pubblico di raccolta.

Si segnala, infine, che per la compilazione e la trasmissione delle **Comunicazioni Rifiuti** comprese quelle **Semplificate**, l'accesso potrà avvenire esclusivamente tramite **SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale), **CNS** (Carta Nazionale dei Servizi) o **CIE** (Carta d'Identità Elettronica), intestati a persona d'impresa/ente o altro soggetto delegato alla compilazione della comunicazione (mudtelematico.it e mudsemplificato.ecocerved.it).

